



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Quater)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 10752 del 2018, proposto da Anep - Associazione Nazionale Educatori Professionali, in persona del legale rappresentante pro tempore, Monica Gioscia, Antonella Fadioni, rappresentati e difesi dall'avvocato Marco Croce, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero della Salute; Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca; Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, non costituita in giudizio;

***nei confronti***

Federazione Nazionale degli Ordini dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, non costituita in giudizio;

*per l'annullamento*

del silenzio-rifiuto formatosi sull'atto stragiudiziale di significazione, istanza e diffida prodotto a mezzo PEC in data 18.7.2018 e reiterato in data 10.8.2018, inviati a seguito di precedenti istanze, con cui l'ANEP ha invitato e diffidato le Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di competenza, ad attivare i bandi di equivalenza per la figura professionale di Educatore professionale ex D.M. 520/1998 in applicazione dell'art. 4 l. 42/1999 e ss.mm.ii.;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Salute, del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2019 il dott. Paolo Marotta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Con il ricorso notificato in data 18 – 21 settembre 2018 e depositato il 28 settembre successivo, l'A.n.e.p. - Associazione Nazionale Educatori Professionali e le Sigg.re Monica Gioscia, Antonella Fadioni (queste ultime in qualità di appartenenti alla categoria degli Educatori professionali), lamentano l'illegittimità del silenzio – inadempimento asseritamente formatosi per effetto della inerzia delle Amministrazioni intime sull'atto stragiudiziale di significazione, istanza e diffida prodotto a mezzo PEC in data 18.7.2018 e reiterato in data 10.8.2018, con cui l'A.n.e.p. ha invitato e diffidato le Amministrazioni intime, ciascuna per quanto di competenza, ad attivare i bandi di equivalenza per la figura professionale di Educatore professionale di cui al D.M. 520/1998, in applicazione dell'art. 4 della l. 42/1999 e s.m.i.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero della salute, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e la Presidenza del Consiglio dei Ministri,

evidenziando che nel 2011 la Conferenza permanente Stato – Regioni ha demandato alle Regioni il compito di indire i bandi per le procedure di equipollenza dei titoli professionali acquisiti sulla base del precedente assetto ordinamentale.

Il Ministero della salute ha evidenziato, altresì, di essersi mostrato disponibile rispetto all'avvio del procedimento di cui sopra, richiedendo al Ministero dell'Istruzione, della Università e della Ricerca e al Coordinamento tecnico della Commissione salute i pareri necessari alla indizione dei bandi regionali. A sua volta, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca avrebbe espresso la propria disponibilità, mentre il Coordinamento tecnico della Commissione salute non si sarebbe pronunciato. A tale riguardo, le parti resistenti evidenziano infine che né l'istanza – diffida né il ricorso in esame sono stati notificati al Coordinamento tecnico della Commissione salute.

Con memoria di replica depositata in data 18 gennaio 2019, le parti ricorrenti hanno formulato le loro controdeduzioni.

Alla odierna udienza camerale, sulle conclusioni delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è meritevole di accoglimento nei termini di seguito indicati.

Occorre premettere che l'art. 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42 “Disposizioni in materie sanitarie” ha attribuito al Ministero della Sanità (ora Ministero della Salute), d'intesa con il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (ora Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca), il compito di predisporre, con decreto, i criteri e le modalità per riconoscere come equivalenti ai diplomi universitari i titoli conseguiti conformemente all'ordinamento in vigore anteriormente all'emanazione dei decreti di individuazione dei profili professionali, ai fini dell'esercizio professionale.

Per effetto della modifica del Titolo quinto della Costituzione, disposta con legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, le materie relative alle “professioni” e alla “tutela della salute” sono divenute oggetto di potestà legislativa concorrente, con la

conseguenza che rispetto ad esse spetta allo Stato la individuazione dei principi regolatori della materia e alle Regioni la emanazione delle norme di dettaglio.

In data 10 febbraio 2011, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, avviata su iniziativa del Ministero della Salute e di concerto con il Ministero dell'Università e della Ricerca, ha sancito l'Accordo concernente i criteri e le modalità per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, (Accordo) che è stato successivamente recepito, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l. n. 42/1999, con d.P.C.M. del 26 luglio 2011.

In attuazione del predetto decreto, il Ministero della Salute ha inviato agli Assessori alla Sanità delle Regioni e delle Province Autonome la circolare del 20 settembre 2011, con la quale ha fornito indicazioni operative per procedere al riconoscimento dei titoli dell'Area sanitaria del pregresso ordinamento, attribuendo alle Regioni e alle Province autonome il compito di procedere alla fase istruttoria delle domande presentate e al Ministero della Salute il compito di provvedere all'adozione del provvedimento finale di riconoscimento dei titoli professionali. Alla predetta circolare, nella quale erano analiticamente individuati i criteri e le modalità per la valutazione dei predetti titoli, era allegato anche il modello di bando che ogni Regione o Provincia Autonoma avrebbe dovuto adottare.

Per stessa ammissione delle Amministrazioni resistenti, dal procedimento complesso di cui sopra, su richiesta delle Regioni, è stata stralciata la figura degli "Educatori Professionali", in attesa delle risultanze ministeriali della ricognizione nazionale dei titoli potenzialmente già equipollenti, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della l. n. 42/1999, a norma del quale: "Fermo restando quanto previsto dal decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1996, n. 573, per le professioni di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base, i diplomi e

gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del Servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui al citato articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992 , e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base”.

In attuazione della predetta disposizione normativa, con decreto del Ministero della salute del 22 giugno 2016, è stata approvata la modifica del decreto ministeriale del 27 luglio 2000, sostituendo la tabella relativa alla individuazione dei titoli equipollenti al diploma universitario di “Educatore professionale”.

Da ultimo, l’art. 1, comma 537, della l. 30 dicembre 2018 n. 145 ha inserito nell’art. 4 della l. n. 42/1999 il comma 4-bis a norma del quale: “Ferma restando la possibilità di avvalersi delle procedure per il riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento alle lauree delle professioni sanitarie di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43, coloro che svolgono o abbiano svolto un'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni, possono continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento, purché si iscrivano, entro il 31 dicembre 2019, negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione”.

Tanto premesso, sulla base delle disposizioni normative sopra richiamate, ritiene il Collegio che non vi siano ostacoli di natura giuridica per l’avvio da parte delle Amministrazioni intimate delle iniziative dirette a far sì che, in analogia con quanto già avvenuto per gli altri titoli professionali dell’Area sanitaria, si proceda alla individuazione dei criteri e delle modalità per il riconoscimento dell’equivalenza al diploma universitario di Educatore professionale, conseguito ai sensi dell’art. 6,

comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, dei titoli del pregresso ordinamento. Sulla base dei criteri di riparto tra Stato e Regioni delle competenze legislative di cui all'art. 117 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale n. 3/2001, e in coerenza con quanto già avvenuto per gli altri titoli professionali dell'Area sanitaria, la determinazione di criteri generali, uniformi e omogenei per il riconoscimento della equipollenza al diploma universitario di Educatore professionale dei titoli conseguiti nel pregresso ordinamento non può che competere alle Amministrazioni centrali dello Stato e, segnatamente, al Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Né a diverse conclusioni si può pervenire per effetto del mancato coinvolgimento da parte della Associazione ricorrente, sia in sede procedimentale che processuale, del Coordinamento tecnico della Commissione salute, atteso che, per stessa ammissione delle Amministrazioni resistenti, il predetto Comitato è chiamato ad esprimere rispetto alla fattispecie de qua solo pareri, ossia atti di natura endoprocedimentale, ontologicamente inidonei ad assumere rilevanza giuridica esterna.

Pertanto, previa declaratoria dell'illegittimità del silenzio – inadempimento formatosi sull'atto stragiudiziale di significazione, istanza e diffida prodotto a mezzo PEC in data 10 agosto 2018, reiterativo dell'atto stragiudiziale a mezzo PEC del 18 luglio 2018 e della istanza del 30 maggio 2018, in accoglimento del ricorso, deve essere ordinato alle Amministrazioni intimare di provvedere nel termine di gg. 60 (sessanta) dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza sulla istanza - diffida dell'Associazione nazionale Educatori professionali in merito all'avvio del procedimento di cui all'art. 4 della l. n. 42/1999 per il riconoscimento della equipollenza al diploma universitario di Educatore professionale dei titoli conseguiti nel pregresso ordinamento.

In ragione della complessità e della novità della questione dedotta in giudizio, le

spese di lite debbono essere compensate (ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis. 1, del d.P.R. n. 115 del 2002 e s.m.i. compete tuttavia ai ricorrenti il rimborso del contributo unificato da porre in solido a carico delle Amministrazioni resistenti).

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e per l'effetto:

- dichiara la illegittimità del silenzio – inadempimento formatosi sull'atto stragiudiziale di significazione, istanza e diffida prodotto a mezzo PEC in data 10 agosto 2018, reiterativo dell'atto stragiudiziale a mezzo PEC del 18 luglio 2018 e della istanza del 30 maggio 2018;
- ordina alle Amministrazioni intimete di provvedere, nel termine di gg. 60 (sessanta) dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, sulla istanza - diffida dell'Associazione nazionale Educatori professionali in merito all'avvio del procedimento di cui all'art. 4 della l. n. 42/1999 per il riconoscimento della equipollenza al diploma universitario di Educatore professionale dei titoli conseguiti nel pregresso ordinamento.

Spese compensate (ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis. 1, del d.P.R. n. 115 del 2002 e s.m.i. compete tuttavia ai ricorrenti il rimborso del contributo unificato da porre in solido a carico delle Amministrazioni resistenti).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Pierina Biancofiore, Presidente FF

Paolo Marotta, Consigliere, Estensore

Emanuela Traina, Referendario

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

**Paolo Marotta**

**Pierina Biancofiore**

**IL SEGRETARIO**